

**Scuola e Società. Associazione culturale e professionale**

# SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI. BURNOUT E DISAGIO AMBIENTALE A SCUOLA

**Natale Alfonso**

Garantire la sicurezza nelle  
scuole. Un compito difficile da  
assolvere

# LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE SONO ADESSO I D.LGS 81/2008 E 106/2009

si applicano a:

- Tutti i settori lavorativi (pubblico e privato)
- Tutti i lavoratori indipendentemente dalla forma contrattuale e dal tipo di attività (con o senza retribuzione, tirocinante, Isu, colf, studente, ecc...)

# I D.LGS 81/2008 E 106/2009 INNOVANO RISPETTO ALLA 626



Introducono, a certe scadenze, valutazione e gestione di:

- rischi da radiazioni ottiche artificiali (26 apr. 2010)
- rischi da stress correlato al lavoro (1 ago. 2010)
- rischi da esposizione a campi elettromagnetici (30 apr. 2012)

# INOLTRE I D.LGS 81/2008 E 106/2009

## 1. OBBLIGANO IL DATORE DI LAVORO A:

- Comunicare all'INAIL i dati degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro superiore al giorno in cui si è verificato l'incidente
- comunicare all'INAIL il nominativo del RLS

## 2. INTRODUCONO **NUOVI PROFILI DI RISCHIO**

# I “NUOVI” TIPI DI RISCHIO



- di stress correlato al lavoro
- relativi a lavoratrici in stato di gravidanza
- connessi alle differenze di genere
- connessi alla differenza di età
- connessi alla diversa provenienza geografica

# I D.LGS 81/2008 E 106/2009

Prevedono che ogni scuola si doti di un proprio SPP così organizzato:

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (uno o più)
- Addetti all'emergenza
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- eventuale Medico Competente
- Preposti
- Dirigenti

# I D.LGS 81/2008 E 106/2009

Prevedono che tutti i soggetti componenti il SPP debbono essere formati:

- RSPP: corso ex D.lgs. 195/03 (settore ATECO 8 moduli A, B, C)
- ASPP: corso ex D.lgs. 195/03 (settore ATECO 8 moduli A, B)
- Addetti all'emergenza: corsi di 8 ore o più
- RLS: corso di almeno 32 ore di cui 12 sullo specifico della scuola
- Preposti e Dirigenti: formazione come da art.37 D.Lgs. 81

# I DS devono individuare chiaramente preposti e dirigenti!

Non c'è un obbligo di nomina ma si devono individuare chiaramente le persone che svolgono quei compiti.

- **PREPOSTI:** 1. gli ITP o i docenti teorici quando usano i laboratori (nei loro confronti gli studenti sono equiparati a lavoratori); 2. il DSGA nei confronti del personale di segreteria;
- **DIRIGENTI:** 1. il vicepresidente o il direttore di plesso nei confronti del personale della scuola o del plesso; 2. il DSGA nei confronti del personale ATA



# IL MEDICO COMPETENTE

(requisiti indicati all'art. 38)

E' una figura eventuale nel SPP.

La sua presenza dipende dalla valutazione del rischio sanitario presente nella scuola.

Ma chi ha titolo per valutare la presenza del rischio sanitario? Evidentemente un medico competente!!

Ne deriva che, in ogni caso è opportuno stipulare un contratto di consulenza con un medico competente che si occuperà di valutare la presenza del rischio sanitario e di indicare nel DVR le opportune necessarie misure

# IL MEDICO COMPETENTE

(requisiti indicati all'art. 38)

E' una figura eventuale nel SPP.

La sua presenza dipende dalla valutazione del rischio sanitario presente nella scuola.

Ma chi ha titolo per valutare la presenza del rischio sanitario? Evidentemente un medico competente!!

Ne deriva che, in ogni caso è opportuno stipulare un contratto di consulenza con un medico competente che si occuperà di valutare la presenza del rischio sanitario e di indicare nel DVR le opportune necessarie misure


# IL MEDICO COMPETENTE

i rischi che si possono incontrare in ambito scolastico e che potrebbero richiedere l'avvio di una sorveglianza sanitaria tradizionalmente sono:

- **Movimentazione manuale dei carichi:** addetti alla pulizia, alla cucina, agli archivi e magazzini, educatori degli asili nido.
- **Esposizione a VDT:** figure amministrative, docenti e studenti che utilizzano laboratori.
- **Rischio chimico:** personale e studenti che frequentano laboratori in cui si utilizzano agenti chimici, personale che per qualsiasi ragione è esposto ad agenti chimici.
- **Rischio rumore:** dipendenti o studenti che operano in laboratori in cui si utilizzano attrezzature e macchine rumorose.
- **Rischio biologico:** rischio occasionale dovuto a carenze igieniche o ad eccessiva promiscuità. In genere non richiede sorveglianza sanitaria.

A questi si devono ora aggiungere i “nuovi rischi” e in particolare lo stress correlato al lavoro

# RUOLI E RESPONSABILITA'



- Valuta i rischi
- Individua le misure di prevenzione e protezione
- Programma le misure di miglioramento

- Elabora il Documento di Valutazione dei rischi

- organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione
- assicura informazione e formazione a tutti

- adotta le misure di organizzazione e gestione dell'emergenza



# I D.LGS 81/2008 E 106/2009

## IMPONGONO la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)


- presenti negli ambienti, p.es. quelli relativi alla struttura e agli impianti (titolo II 81/08)
- connessi alle attrezzature usate per il lavoro (titolo III 81/08)
- specifici perché legati alle mansioni svolte
- previsti espressamente da norme di legge (p.es. da rumore, chimico, biologico, da amianto, da lavoro al VDT, ecc...)

- da stress correlato al lavoro
- che riguardano persone in stato di gravidanza
- legati alle differenze di: genere, età, provenienza



# E IN CASO DI CONTRATTI DI APPALTO (ART.26 D.LGS 81/2008)

IMPONGONO la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi d'Interferenza (DUVRI) con lo scopo di:



- promuovere cooperazione e coordinamento con la ditta titolare dell'appalto
- individuare, analizzare e rimuovere le interferenze tra le attività della scuola e quelle della ditta appaltatrice.

# IN CASO DI CONTRATTI DI APPALTO (ART.26 D.LGS 81/2008)

La scuola NON E' OBBLIGATA alla  
compilazione del DUVRI se:



- ci si riferisce a servizi di natura intellettuale
- si tratta di pura fornitura di materiali e/o attrezzature
- si tratta di lavori di breve durata (max 2 gg.)
- Il committente è diverso dalla scuola (p.es. l'ente che possiede l'edificio)

# La valutazione del rischio deve essere un processo oggettivo

Pe

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
x	1	2	3	4

Gd

Ogni rischio si valuta in base ad una misura che combina probabilità dell'evento (Pe) e gravità del danno potenziale (Gd); Pe e Gd si determinano su una scala da 1 a 4 (per nulla, poco, sufficientemente, molto)



# La valutazione del rischio deve essere un processo oggettivo

Pe

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
x	1	2	3	4


Gd

La scala numerico-cromatica permette di stabilire la priorità degli interventi:

- $R > 8$  agire immediatamente
- $4 \leq R \leq 8$  programmare intervento urgente
- $2 \leq R \leq 3$  programmare intervento a breve medio termine
- $R = 1$  prevedere azioni migliorative

# Come si concilia il rigore delle norme con lo stato delle nostre scuole?

- Una recente indagine del Procuratore Guariniello individua 6 scuole su 10 fuori norma in provincia di Torino!
  - Episodi anche recenti come quello del Liceo Darwin di Rivoli evidenziano lo stato di degrado delle strutture scolastiche
  - E gli indici di affollamento delle aule sono troppo spesso ignorati
- E' bene ricordare che le responsabilità per non aver evitato il danno sono sempre a carico del Datore di lavoro (il DS)



# Come si concilia il rigore delle norme con lo stato delle nostre scuole?

- Non ha rilievo la considerazione che certi problemi dipendono da altri. P.es che i problemi strutturali sono a carico dell'ente proprietario (Provincia o Comune)
- Il DS **deve** comunque intervenire per sottrarre la comunità scolastica al rischio. Al limite dovrà interrompere il servizio e adire le vie legali contro il soggetto proprietario della struttura